

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 settembre 2012 — Anitrav/Roma Capitale**

(Causa C-420/12)

(2012/C 366/46)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (Anitrav)

*Convenuta:* Roma Capitale

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5, e 6, 101 e 102 TFUE, ostino all'applicazione degli articoli 3, comma 3, 8, comma 3 e 11, della legge n. 21 del 1992, nella parte in cui dispongono rispettivamente che «la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione»; che «per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» e che «le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 26 settembre 2012 — «Slancheva sila» EOOD/Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia**

(Causa C-434/12)

(2012/C 366/47)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Sofia-grad

**Parti nella causa principale**

*Attrice:* «Slancheva sila» EOOD

*Convenuto:* Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Come debba essere interpretata la nozione di «condizioni create artificialmente» alla luce dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 <sup>(1)</sup>.
- 2) Se l'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 debba essere interpretato nel senso che osta all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento bulgaro n. 29, dell'11 agosto 2008, in base al quale [Or. 9] non viene concesso alcun aiuto ai concorrenti/beneficiari laddove sia accertato che essi hanno creato artificialmente le condizioni per ottenere l'aiuto al fine di trarne un vantaggio non conforme all'obiettivo del regime di sostegno.
- 3) Se l'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 debba essere interpretato nel senso che osta all'orientamento giurisprudenziale presente nella Repubblica di Bulgaria, in base al quale si ha creazione artificiale delle condizioni per l'ottenimento di un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno laddove sussista un collegamento giuridico tra i richiedenti.
- 4) Se l'utilizzo di terreni indipendenti confinanti, che prima della presentazione della domanda facevano parte di un unico terreno, da parte di diversi concorrenti, che sono soggetti giuridici autonomi, così come l'accertato collegamento di fatto tra i concorrenti, dato dalla presenza, ad esempio, dei medesimi rappresentanti, fornitori, esecutori dei progetti, sedi sociali e indirizzi amministrativi, rappresentino «condizioni create artificialmente».
- 5) Se debba essere accertata la sussistenza di un coordinamento intenzionale tra i concorrenti e/o un terzo al fine di ottenere un vantaggio a favore di un concorrente specifico.
- 6) In che cosa consista il vantaggio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011, in particolare se esso debba comprendere l'elaborazione di più progetti di investimento minori affinché un concorrente specifico ottenga per ognuno di essi, anche se sono stati presentati da concorrenti diversi, l'importo massimo di finanziamento di EUR 200 000.
- 7) Se l'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 debba essere interpretato nel senso che osta all'orientamento giurisprudenziale presente nella Repubblica di Bulgaria, in base al quale la fattispecie prevista dalla norma richiede la presenza delle tre seguenti condizioni cumulative: 1. assenza di autonomia funzionale e/o creazione artificiale delle condizioni per l'ottenimento dell'aiuto, 2. allo scopo di ottenere un vantaggio, e 3. in maniera non conforme agli obiettivi del regime di sostegno.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25, pag. 8).